

Allegato n°

a polizza R.C.T./R.C.O.

/ /

Responsabilità civile verso terzi RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.

GARANZIE VALIDE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, COMPRESO IL DANNO ALLE OPERE.

1. Nel testo della "Descrizione del rischio" si intendono:
 - per progettista: il singolo libero professionista, regolarmente abilitato che individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto relativo a costruzioni rurali, industriali, civili, arredo urbano; aree verdi; impianti per provvista, condotta e distribuzione di acque; fognature urbane; impianti di servizi generali interni a stabilimento industriali od a costruzioni civili; arredamento d'interni;
 - per direttore dei lavori: il singolo professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.
2. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, **verificatisi durante l'esercizio delle attività** di cui all'art.1.
3. La garanzia è estesa ai danni subiti dalle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e provocati da uno dei seguenti eventi:
 - rovina delle opere stesse;
 - gravi difetti delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
Questa garanzia è prestata nell'ambito del 30% del massimale di polizza con uno scoperto del 10% per sinistro a carico dell'Assicurato col minimo di euro 2.500 ed il massimo di euro 12.500.
4. Sono compresi in garanzia - se conseguenti a sinistro comportante danni risarcibili a termini di polizza - i danni conseguenti ad interruzioni, sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
L'assicurazione è prestata nell'ambito del 30% del massimale di polizza con uno scoperto del 10% del sinistro a carico dell'assicurato con il minimo di euro 1.500.
5. La garanzia cessa al verificarsi di una sola delle seguenti circostanze:
 - sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
 - uso delle opere secondo destinazione.
6. L'assicurazione non vale:
 - a) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo albo professionale;
 - b) se i lavori progettati/diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai regolamenti;
 - c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
 - d) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
 - e) per i danni da furto ed a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - f) per i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
 - g) per i danni a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
 - h) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
 - i) per i danni conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
 - l) per i danni di responsabilità direttamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
 - m) per i danni arrecati alle opere progettate/dirette dall'Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza;
 - n) per i danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di acqua, aria e suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
7. L'assicurazione è estesa all'attività svolta dall'Assicurato quale:
 - a) responsabile dei lavori o coordinatore per la progettazione o coordinatore per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal D.Lgs.494/96;
 - b) consulente per il servizio di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs.494/96.Le presenti garanzie operano per i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e per i sinistri denunciati durante il periodo stesso.
8. L'assicurazione di cui alle presenti Condizioni Speciali, è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato sul frontespizio della Scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel periodo stesso ed il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

9. Limitatamente ai casi di seguito elencati, sono compresi in garanzia le perdite patrimoniali - intendendosi per tali i pregiudizi economici che non siano conseguenza di morte, di lesioni personali o di danneggiamenti a cose - relative a:
- a) gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, ma non successivamente al collaudo ove previsto, che rendano l'opera inidonea all'uso cui è destinata;
 - b) perizie giurate;
 - c) attività di consulenza, ricerche catastali, arbitrati;
 - d) incarichi di perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
 - e) ricorsi presso le Commissioni Tributarie.

L'assicurazione è prestata nell'ambito di un massimale di euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo con uno scoperto del 10% col minimo di euro 1.500 ed il massimo di 5.000. L'assicurazione vale per gli errori commessi ed i sinistri denunciati durante il periodo di validità del contratto.

10. L'assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.
11. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri.
12. La garanzia comprende la responsabilità, per fatti dolosi o colposi di dipendenti dello Studio professionale.
13. La garanzia è estesa alla R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione dei locali adibiti a studio professionale e l'assicurazione è regolamentata da quanto previsto dalle Norme.
14. Per quanto non diversamente regolamentato dal presente allegato, valga quanto previsto dalle Norme. mmi

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'